

Messaggio

numero

7163

data

27 gennaio 2016

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 24 novembre 2014 presentata da Lara Filippini per il Gruppo UDC "Tassa sui cani - un paradosso legale da cambiare!"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto sottoponiamo all'esame del Gran Consiglio la presa di posizione del Consiglio di Stato sulla mozione del 24 novembre 2014 intitolata " Tassa sui cani - un paradosso legale da cambiare!", presentata da Lara Filippini per il Gruppo UDC.

Questa mozione chiede che nel Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009 all'art. 4 cpv. 2, che elenca chi è esonerato dalla tassa annuale sui cani, siano aggiunte anche le Società protezione animali (SPA).

La mozionante, partendo dall'assunto che ogni Società protezione animali detenga tra i 20 e i 50 cani, con un conseguente costo annuo attorno a fr. 1'000.- / fr. 2'500.-, argomenta come tali organizzazioni in Ticino non navighino nell'oro e siano attive soprattutto grazie al prezioso aiuto di volontari e a occasionali donazioni di persone amanti degli animali. Inoltre, secondo la mozionante, spetterebbe al Cantone occuparsi dei trovatelli così come dei cani i cui proprietari non possono più prendersene cura, ma tale compito è, di fatto, demandato dallo Stato alle Società protezione animali riconosciute dal Cantone stesso.

Il Consiglio di Stato apprezza lo slancio ideale e i valori etici alla base della mozione. Tuttavia, come già fatto in occasione di precedenti prese di posizione sul tema (si veda in particolare il Messaggio 6638 dell'8 maggio 2012 sulle mozioni presentate da Patrizia Ramsauer e cofirmatari: 18 ottobre 2010 "*Esonero dal pagamento della tassa sui cani per due anni*" e 19 ottobre 2010 "*Esonero dal pagamento della tassa sui cani per chi riceve il condono dal pagamento delle imposte*"), dev'essere subito precisato che la tassa sui cani non è un'imposta, modulata secondo la situazione finanziaria della persona astretta all'imposizione, bensì un emolumento percepito per finanziare dei servizi erogati dai Comuni e dal Cantone e a beneficio dei proprietari di cani.

Da parte delle autorità locali, infatti, si tratta di finanziare le infrastrutture e il personale per la raccolta degli escrementi, la vigilanza sulla corretta identificazione dei cani e sugli obblighi dei proprietari, quali la frequentazione dei corsi OPAn, nonché i compiti di polizia relativi all'applicazione della legislazione sui cani così come l'emissione e l'incasso della tassa annuale sui cani. A livello cantonale, i compiti riguardano invece la promozione delle buone regole di tenuta dei cani, gli accertamenti e le misure conseguenti alle notifiche di morsicatura, l'esame ed il rilascio delle autorizzazioni di tenuta per cani di razze soggette a restrizioni e l'organizzazione delle prove attitudinali.

L'esenzione dal pagamento della tassa sui cani per enti privati, basata sulla loro capacità finanziaria, costituirebbe un intervento settoriale e circoscritto che non trova alcuna logica dal profilo del diritto amministrativo. Le tasse per definizione sono il corrispettivo dovuto allo Stato per usufruire di un determinato servizio amministrativo. Per loro natura le tasse non possono dunque essere commisurate alla capacità economica del contribuente.

Al di là delle argomentazioni generali esposte, si ritiene opportuno rilevare come l'entità della tassa sui cani (stabilita dai Comuni tra il minimo di fr. 50.- e il massimo di fr. 100.- annui stabiliti dalla Legge sui cani, cioè meno di 30 cts al giorno quale massimale) corrisponda a una percentuale irrisoria rispetto ai costi complessivi per la tenuta di un cane (cibo, prevenzione sanitaria, spese veterinarie, assicurazione contro la responsabilità civile, ecc.). Tale modesta entità non giustifica l'onere amministrativo che l'applicazione della proposta, al pari del riconoscimento di altre eccezioni, imporrebbe al Cantone ed ai Comuni. Pertanto il Consiglio di Stato è contrario a introdurre una norma che creerebbe ulteriori incombenze amministrative per gestire un problema di limitata rilevanza.

In sintesi, la tassa ha una sua precisa finalità e si ritiene non debba avere eccezioni. Tra l'altro, la mozione propone d'ancorare un'esenzione generale per le Società protezione animali nell'art. 4 cpv. 2 del Regolamento, sostenendo che questa esenzione si aggiungerebbe ad altre, come per i cani di servizio pubblico impiegati presso la polizia o il soccorso alpino o i cani addestrati per l'accompagnamento di persone non-vedenti. In realtà Legge e Regolamento non prevedono clausole d'esclusioni di questo genere, basate sulla funzione svolta dall'animale, bensì stabiliscono unicamente eccezioni di natura temporale. Dispongono infatti che siano esonerati dal pagamento della tassa annuale i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo e i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo.

Inoltre, per gli enti che svolgono un ruolo d'interesse pubblico, come indubbiamente sono le Società protezione animali, sono previste altre forme di sostegno, come il versamento forfettario di fr. 10'000 all'anno a ogni Società protezione animali riconosciuta dallo Stato e taluni contributi causali aggiuntivi per una serie di prestazioni richieste loro dall'Ufficio del veterinario cantonale in base ai disposti di legge.

Tra questi contributi, proprio nell'ottica di condivisione dello slancio ideale e dei valori etici alla base della mozione, è previsto che le Società protezione animali possano chiedere il rimborso della quota parte della tassa che spetta al Cantone, cioè fr. 25.-, per i cani detenuti nelle loro strutture e classificabili come "trovatelli", quindi per un numero contenuto di animali. Questa prassi è codificata nel Decreto esecutivo concernente le tariffe applicate dall'Ufficio del veterinario cantonale del 5 aprile 2011 (RL 8.3.2.3.1, punto D225) ed è stata concordata con le Società protezione animali già diversi anni fa.

Tale prassi ha trovato riscontro nella pratica ed è applicata senza segnalare alcuna disfunzione dalle Società protezione animali cantonali. Appare pertanto per certi versi sorprendente che la questione sia stata oggetto dell'atto parlamentare in esame. Per ottenere il rimborso basta una semplice richiesta con l'elenco dei cani che possono godere del rimborso (numeri microchip). Per quanto riguarda la quota parte comunale (che può andare dal minimo di fr. 25.- a un massimo di fr. 75.-), nulla osta per l'eventuale applicazione della stessa procedura, riservata la decisione di merito da parte del Comune.

Anche se il risultato in definitiva è il medesimo, lo sgravio economico per le Società per la protezione degli animali deriva quindi dal riconoscimento di un'indennità causale per il compito svolto nella custodia di cani senza proprietà e non di un'eccezione all'universalità dell'imposizione della tassa sui cani.

Per questi motivi il Consiglio di Stato non ritiene vi siano i presupposti per proporre la modifica legislativa auspicata dalla mozione e codificare così un'eccezione, a cui farebbero verosimilmente seguito altre richieste. V'invita pertanto a respingere la mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: mozione 24 novembre 2014

MOZIONE

Tassa sui cani - un paradosso legale da cambiare!

del 24 novembre 2014

Nelle scorse settimane, alle Protezioni Animali del Cantone Ticino è stata notificata dai Comuni coinvolti la richiesta del pagamento della tassa sui cani. Calcolando che ogni SPA detiene tra i 20 e i 50 cani, il pagamento di tale tassa si aggirerebbe attorno ai 1'000.-/2'500.- franchi all'anno.

Tali strutture in Ticino non navigano di certo nell'oro, tant'è che riescono a sopravvivere nonostante gli alti costi a esse legati (vitto, alloggio, veterinario, medicinali, ecc.) solo grazie al prezioso aiuto di volontari e alle occasionali donazioni di persone amanti degli animali.

Nel nostro Cantone, con una popolazione canina di circa 25'000 unità, il compito (che spetterebbe al Cantone) di occuparsi dei trovatelli così come dei cani i cui proprietari, per motivazioni personali piuttosto che pratiche, non possono più prendersi cura, viene demandato alle Società "no profit" delle Protezioni Animali riconosciute dal Cantone stesso.

Anche la Polizia (cantonale e comunali) è dispensata dal balzello; infatti, ricordiamo che la legge esenta i cani di servizio pubblico (polizia, soccorso alpino, diversamente dotati, ecc.) dalla menzionata tassa annuale e quindi i poliziotti-proprietari che tengono presso il proprio domicilio il cane in questione.

In considerazione di quanto sopra, chiediamo che, nel *Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009, Capitolo Terzo - Tasse e responsabilità civile*, all'art. 4 cpv. 2 che elenca chi è esonerato da tale tassa annuale sui cani, venga aggiunto anche questo ulteriore paragrafo:

c) le società di protezione degli animali e associazioni riconosciute dal Cantone Ticino che si occupano di animali abbandonati.

Per il Gruppo UDC
Lara Filippini